

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del tesoro e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

—————
Norme sulla circolazione dei beni culturali
—————

ONOREVOLI SENATORI. - Gli effetti dell'apertura delle frontiere al 1° gennaio 1993, con la soppressione di ogni forma di controllo ai confini tra gli Stati membri, sono stati affrontati dall'Unione europea, in relazione alla tutela del patrimonio storico-artistico e culturale, con la predisposizione di due strumenti normativi: un regolamento e una direttiva.

Il regolamento 3911/92/CEE del Consiglio del 9 dicembre 1992 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 si occupano rispettivamente della circolazione dei beni culturali dalle frontiere esterne all'Unione europea (esportazione extracomunitaria) e della gestione del traffico intercomunitario delle opere d'arte.

Il regolamento 3911/92/CEE si fonda sull'articolo 113 del Trattato CEE (relativo alle forme di politica commerciale) e intende stabilire un sistema di cooperazione tra gli Stati membri al fine di impedire l'irrimediabile perdita di beni culturali appartenenti ai patrimoni nazionali degli Stati membri attraverso l'esportazione in un paese terzo.

La direttiva, invece, intende stabilire una specifica cooperazione tra gli Stati membri in ordine agli spostamenti illegittimi di beni culturali tra un paese membro e l'altro: il fine è perseguito attraverso il riconoscimento dell'azione di restituzione che lo Stato membro può esercitare per i beni culturali usciti senza titolo dal proprio territorio. I predetti testi normativi presuppongono le prerogative garantite ai singoli Stati membri dall'articolo 36 del Trattato CEE, che consente di mantenere restrizioni o divieti di esportazione con riferimento alle esigenze di tutela dei singoli patrimoni storici e artistici nazionali.

Proprio su quest'ultimo presupposto la Comunità europea ha affrontato il tema della menomazione dei poteri nazionali di

controllo conseguenti alla scomparsa delle verifiche ai confini tra un paese comunitario ed un altro.

Il regolamento e la direttiva perseguono il dichiarato fine di arginare e contenere le possibili vulnerazioni ai patrimoni culturali nazionali in due direzioni: l'esportazione extracomunitaria (regolamento 3911/92/CEE) e la circolazione infracomunitaria (direttiva 93/7/CEE).

In altre parole, essendo stata la direttiva pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee il 27 marzo 1993, ne deriva che dal 30 marzo 1993 il regolamento 3911/92/CEE è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri e che dal successivo 1° aprile è entrato in vigore il regolamento attuativo contenente prescrizioni anche per le dogane presso cui transiteranno i beni culturali in esportazione.

La logica interconnessione tra i provvedimenti normativi appena documentati comporta che l'attuazione della direttiva in Italia, attraverso le norme di recepimento sia strettamente correlata all'entrata in vigore del regolamento 3911/92/CEE, il cui ambito di applicazione quanto a beni culturali, finisce per sovrapporsi ai contenuti della direttiva stessa: quest'ultima, infatti, legittima l'azione di restituzione per i beni contemplati nel regolamento.

I beni culturali di particolare pregio (desunto precedentemente da parametri economici fissati al 1° gennaio 1993) o di una certa vetustà possono essere esportati fuori della Comunità europea attraverso un meccanismo reso omogeneo dal regolamento e senza alcuna preferenza per le dogane dello Stato da cui proviene il bene. Peraltro gli stessi beni, qualora siano esportati in uno Stato comunitario senza l'osservanza delle prescrizioni del diritto nazionale, sono oggetto di un'azione di restituzione cui è legittimato esclusivamente lo Stato in virtù

dell'inerenza dei beni stessi al patrimonio culturale nazionale. Ciò determina in estrema sintesi la necessità di una normazione applicativa che componga in un unico quadro le diverse esigenze riferite sia all'applicazione del regolamento sia al recepimento della direttiva.

D'altro canto con l'entrata in vigore del suindicato regolamento si sono create per gli uffici di esportazione del Ministero per i beni culturali e ambientali delicate questioni esecutive e difficoltà operative talora insormontabili. L'affermazione è resa ancora più evidente dall'esistenza nel regolamento 3911/92/CEE di una norma quale l'articolo 2, paragrafo 4, che fa salve le legislazioni nazionali per tutto ciò che non è disciplinato dal regolamento suindicato.

Ciò provoca la coesistenza di una duplice disciplina. Da un lato quella afferente la materia attribuita al regolamento 3991/92/CEE; dall'altro quella che si applica a tutti i beni per i quali è ancora valida la legislazione nazionale.

Alla stregua di tale osservazione è evidentemente necessaria una armonizzazione complessiva che si riveli coerente con la *ratio* delle norme comunitarie che precostituisca procedure concettualmente finalizzate ad una nostra utenza. Un esempio in proposito è costituito dalla abrogazione implicita della tassa prevista dagli articoli 37 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089, relativamente alle esportazioni disciplinate dal predetto regolamento 3911/92/CEE. L'attribuzione primaria di parte della materia a favore del predetto regolamento comporta, in applicazione dei principi desunti dal diritto comunitario, una riserva di potestà normativa: ne consegue che deve ritenersi esclusa la tassa in quanto non espressamente contemplata dal regolamento (oltre che per evidenti ragioni di adeguamento sostanziale delle normazioni in funzione di una altrettanto essenziale omogeneità di trattamento tutte le volte che si passi da una dogana diversa da quella del Paese di provenienza).

L'immissione della disciplina contenuta nel regolamento 3911/92/CEE implica peral-

tro una serie di problemi di adeguamento nel diritto interno, non affidabili alla mera integrazione tra diversi testi legislativi.

Invero la legge 1° giugno 1939, n. 1089, che a tutt'oggi contiene le disposizioni fondamentali per la tutela delle cose di interesse storico e artistico e sulla loro esportazione (integrata, per quanto occorre, dal decreto presidenziale 30 settembre 1963, n. 1409) va riveduta nella parte relativa alla circolazione dei beni culturali.

In caso contrario:

a) taluni beni previsti dal regolamento comunitario, ma non dalla legislazione italiana, non potrebbero essere lecitamente esportati;

b) il permanere di strumenti sostanzialmente concessori quali la licenza prevista dall'articolo 36 del medesimo testo implicherebbe una evidente infrazione all'ordinamento comunitario, che considera il territorio dei Paesi membri come ambito sostanzialmente unitario, pur con le prerogative salvaguardate dall'articolo 36 del Trattato di Roma.

Le considerazioni appena esposte inducivano il Ministero per i beni culturali e ambientali a proporre un disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica nel giugno 1993 (Atto Senato 1317), contenente un quadro organico di interventi diretti a:

a) dare piena ed integrale esecuzione alla direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni illecitamente usciti dal territorio nazionale per altro paese comunitario;

b) formulare una serie di disposizioni finalizzate a dare esecuzione *in parte qua* al regolamento 3911/92/CEE con particolare riguardo alle situazioni venutesi a creare tra il 1° gennaio 1993 e l'effettiva entrata in vigore dei testi comunitari e della legislazione nazionale di recepimento;

c) modificare il capo IV della legge 1° giugno 1939, n. 1089, chiarendo altresì con interpretazione autentica l'abrogazione delle tasse sull'esportazione e individuando un meccanismo semplificato per consentire la circolazione dei beni, pur mantenendo

un'alta soglia di tutela rispetto ai beni culturali;

d) innovare il decreto presidenziale 3 dicembre 1975, n. 805, istituendo un'autorità di garanzia al fine di riesaminare le doglianze di quanti ritengono errate le conclusioni degli uffici di esportazione nonchè per una serie di compiti correlati ad un maggior controllo dell'attività degli uffici stessi e alla semplificazione delle procedure per l'esercizio dell'azione di restituzione prevista dalla direttiva 93/7/CEE.

Il disegno di legge governativo, il cui testo è articolato in quattro capi, finalizzati a conformare l'ordinamento giuridico italiano alle evidenziate esigenze, veniva esaminato congiuntamente con le iniziative n. 582 del senatore Covatta, n. 836 dei senatori Covatta e De Rosa, n. 1543 dei senatori Chiarante, Bucciarelli, Nocchi, Alberici e Pagano.

La 7ª Commissione permanente del Senato procedeva all'unificazione dei predetti disegni di legge ed approvava in sede deliberante, il 13 gennaio 1994, un testo normativo (atto Camera n. 3652).

Nella XII legislatura è stato ripresentato al Senato un testo identico a quello già approvato nell'XI (Atto Senato 395, «Norme per la circolazione dei beni culturali») che è stato esaminato con la procedura abbreviata prevista in questi casi dal Regolamento ed stata approvato in sede legislativa con emendamenti.

Il testo trasmesso alla Camera ha assunto il numero 2282.

I cinque capi del testo unificato corrispondono alle linee di intervento indicate nelle lettere a), b), c) e d).

Il capo I è composto dai primi dieci articoli raccolti in due sezioni ed è finalizzato al recepimento della direttiva.

L'articolo 1 contiene la denominazione o leggenda dei principali atti e organi nominati nel testo.

L'articolo 2 definisce il concetto di uscita illecita dei beni assoggettati all'azione di restituzione.

I capisaldi della disposizione sono costituiti:

a) dalla possibilità di qualificare i beni siccome appartenenti al patrimonio culturale nazionale anche dopo l'uscita illecita dal territorio dello Stato;

b) dalla normale, ma non esclusiva, corrispondenza con le previsioni regolamentari 3911/92/CEE dei beni per i quali è consentito proporre l'azione di restituzione.

L'articolo 3 descrive gli adempimenti e le misure di collaborazione dello Stato italiano nei confronti degli altri Stati membri per le attività collegate al ritrovamento di beni culturali entrati illecitamente nel territorio della Repubblica.

L'articolo 4 contiene le prescrizioni cui debbono uniformarsi gli Stati membri per esercitare l'azione di restituzione.

La controversia, trattandosi di diritti soggettivi, viene radicata davanti l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'azione è sottoposta alle condizioni di ammissibilità previste dalla direttiva nonchè ad adempimenti formali, utili a fini di prenotazione in sostanziale aderenza ai principi che reggono la trascrizione delle domande giudiziali.

L'articolo 5 disciplina i vari tipi di prescrizione.

Di particolare importanza è altresì l'articolo 6 che si occupa delle sentenze, con particolare riferimento alla condanna al pagamento di un indennizzo per l'acquirente di buona fede. I delicati problemi proposti dalla direttiva sono stati risolti in armonia con i principi che presiedono al processo italiano e con la natura del bene: il ristretto margine di discrezionalità lasciato al giudice, relativamente all'elemento da ultimo indicato, si pone come utile mediazione rispetto ad una soluzione diversamente troppo rigida e avulsa dalle correnti pratiche commerciali.

Gli articoli 7 e 8 si occupano rispettivamente delle modalità di pagamento dell'indennizzo e delle spese sostenute dallo Stato italiano per ogni atto finalizzato alla restituzione.

La sezione II del Capo I si occupa specificamente dell'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dall'Italia.

L'articolo 9 detta prescrizioni in ordine all'esercizio dell'azione di restituzione da parte dello Stato italiano avanti a giudici di altri Stati membri.

La disposizione rinvia evidentemente alle giurisdizioni degli altri Stati membri e affida l'assistenza dello Stato all'Avvocatura generale dello Stato.

Di particolare impegno è altresì l'articolo 10 che regolamenta le attività successive al rientro del bene illecitamente uscito. Si prevedono l'obbligo di conservazione da parte del Ministero e una forma di pubblicazione con caratteristiche non solo di pubblicità-notizia dell'avvenuto recupero.

Nei sei mesi dall'avviso, i relativi diritti sono fatti valere da parte dell'autorità giudiziaria civile.

L'acquisto al demanio dello Stato è pertanto subordinato o all'inutile decorso del termine o al rigetto della domanda da parte del giudice civile.

La soluzione proposta costituisce una opportuna mediazione tra i presupposti della procedura di recupero e l'esistenza e l'accertamento dell'eventuale carenza di responsabilità da parte del proprietario in merito all'uscita illecita del bene. La disposizione non si applica evidentemente ai beni pubblici che sono restituiti al soggetto al quale sono stati sottratti.

Il capo II del disegno di legge è dedicato alle norme di esecuzione del regolamento comunitario. L'articolo 11 si occupa del rilascio della licenza di esportazione.

L'articolo 12 tiene conto delle innovazioni e affida al regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la necessaria modificazione ed innovazione coerente con la ridefinizione della spedizione e della esportazione dei beni culturali.

Gli articoli 13 e 14 sanzionano con misure penali quei fatti illeciti che, attraverso la violazione del regolamento, presentano un carattere di più o meno specialità rispetto alle fattispecie incriminatrici principali con-

tenute nell'articolo 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il capo III è dedicato alle disposizioni attuative comuni, alla banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

L'articolo 15 impone al Ministero per i beni culturali e ambientali obblighi informativi alla Commissione delle Comunità europee e al Parlamento nazionale sulle misure adottate e sugli stati di previsione di spesa in ordine all'esecuzione del regolamento.

L'articolo 16 istituisce presso i Ministeri, nel quadro di una più ampia tutela del patrimonio artistico, e di una banca dati per mezzo del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico operante presso il Ministero.

Le modalità di attuazione della banca dati sono affidate al regolamento.

L'articolo 17 imprime alla cooperazione tecnica e scientifica nel contesto europeo una incentivazione per il tramite di accordi con gli altri Stati dell'Unione europea.

Il capo IV prescrive modificazioni alla legge n. 1089 del 1939.

L'articolo 18 contiene una norma sostitutiva dell'articolo 35 della medesima legge n. 1089 del 1939 di cui sostanzialmente riproduce il principio fondamentale. È previsto l'allargamento delle categorie di beni che non possono essere esportati.

L'uscita dal territorio nazionale è consentita solo dopo una valutazione tecnica. La discrezionalità è affidata agli Uffici di esportazione che in estrema sintesi accertano l'inerenza o meno al patrimonio culturale nazionale, tale da sconsigliare ogni ipotesi di circolazione.

La valutazione tecnica si estrinseca in un attestato di libera circolazione. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli Uffici di esportazione si attengono agli indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

L'articolo 19 sostituisce l'articolo 36 della legge n. 1089 del 1939. Vengono stabilite le modalità procedurali per la denuncia ai fini dell'uscita dal territorio nazionale

dei beni culturali e compiti dell'Ufficio di esportazione.

L'articolo 20 (contenente norme sostitutive dell'articolo 37 della legge n. 1089 del 1939) pone particolare attenzione all'attestato che costituisce titolo di legittimazione alla circolazione del bene. È su questa prospettiva, nonché sulla necessità di un riesame dei giudizi espressi dagli Uffici di esportazione, che si basa la norma la quale prevede una procedura sostanzialmente contenziosa per il riesame del rifiuto.

L'ultimo capoverso dell'articolo 20 si occupa della copertura finanziaria degli oneri (minori entrate) derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione.

L'articolo 21 sostituisce l'articolo 39 della legge n. 1089 del 1939, rimodella l'istituzione dell'acquisto all'esportazione estendendolo anche alla Regione.

L'articolo 22 introduce l'articolo 39-*bis* alla legge n. 1089 del 1939. Si tratta di una disposizione che prevede la certificazione della spedizione ed importazione.

L'articolo 23, con cui si sostituisce l'articolo 40 della legge n. 1089, regola in modo parzialmente conforme alla precedente disciplina le cosiddette esportazioni

temporanee per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

L'articolo dispone anche per la cauzione da prestare in occasione dell'esportazione temporanea dei beni.

L'articolo 24 contiene una riformulazione dell'articolo 66 della legge n. 1089 del 1939 più aderente al complesso del nuovo testo normativo. Il citato articolo 66 invero è stato sostituito tenendo conto delle innovazioni introdotte e soprattutto articolando la serie delle misure sanzionatorie anche al momento antecedente l'uscita illecita del bene. Peraltro si prevedono sanzioni amministrative oltre che penali, se i fatti sono connessi da esercenti atti di vendita ed esposizione di beni culturali.

L'articolo 25 si limita ad abrogare gli articoli 38, 41 e 42 della legge fondamentale di tutela.

Il capo V si occupa delle norme finali. L'articolo 26 individua le attribuzioni dei competenti Uffici centrali in materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali.

L'articolo 27 si occupa della copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 16.

L'istituzione della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, avvalendosi del sistema informativo dell'Arma dei carabinieri, per mezzo del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, comporta la sola acquisizione di alcune apparecchiature tecniche e spese di manutenzione sia delle apparecchiature che dei programmi utilizzati anche in senso evolutivo, per una spesa annua stimata in 100 milioni di lire.

Articolo 20.

La soppressione della tassa di esportazione delle cose di interesse storico artistico comporta una minore entrata prevista nel bilancio 1996 per lire 200 milioni (capitolo 2281 dello stato di previsione dell'entrata). Pertanto l'onere finanziario annuo conseguente è pari a lire 200 milioni.

TOTALE ONERE FINANZIARIO

Articolo 16	L.	100.000.000
Articolo 20	»	200.000.000
		<hr/>
	Totale ... L.	300.000.000

COPERTURA DELL'ONERE FINANZIARIA

Alla copertura dell'onere si provvede mediante parziale utilizzo dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa di ingresso ai musei, scavi archeologici e gallerie dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO DEL 15 MARZO 1993

SEZIONE I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Art. 1.

(Denominazioni)

1. Nella presente legge si intendono:

a) per «regolamento CEE» e «direttiva CEE», rispettivamente il regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

b) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) per «legge n. 1089», la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

d) per «Stato richiedente», lo Stato membro della Comunità europea che promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.

Art. 2.

(Presupposti dell'azione di restituzione)

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comu-

nità europea sono restituiti ai sensi di quanto previsto nella presente sezione. L'azione di restituzione è ammessa per i beni culturali qualificati, prima o dopo essere illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale nazionale in virtù della legislazione nazionale o di procedura amministrativa, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

2. L'illiceità dell'uscita dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea si intende determinata:

a) dalla violazione della legislazione sulla protezione del patrimonio nazionale dello Stato richiedente, ovvero dalla violazione del regolamento CEE;

b) dal mancato rientro di un bene nei termini e da ogni altra violazione di norme o di prescrizioni dettate dall'Autorità cedente in occasione dell'esportazione temporanea.

Art. 3.

(Determinazione dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE)

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonchè della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo pos-

sieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera c), purchè tali operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone, ove necessario, la rimozione, la custodia coattiva, nonchè ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Art. 4.

(Azione di restituzione)

1. Gli Stati membri della Comunità europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 2.

2. L'azione è proposta nei confronti del possessore o, in mancanza, del detentore

del bene davanti al tribunale civile competente del luogo in cui il bene è stato individuato.

3. L'azione è ammissibile qualora all'atto di citazione siano uniti i seguenti atti:

a) documento descrittivo del bene per cui è controversia, che certifichi la qualità di bene culturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente che attesti l'uscita illecita dal proprio territorio del bene.

4. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione è altresì necessario che al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio persista l'illiceità dell'uscita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

5. L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e).

6. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Art. 5.

(Prescrizione)

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione non si prescrive per i beni che costituiscono parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche ovvero di inventari ecclesiastici. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione

nazionale, nonchè le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

Art. 6.

(La sentenza e i suoi contenuti)

1. Il tribunale, accertati i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2, dispone con sentenza la restituzione del bene allo Stato richiedente.

2. Qualora il possessore dimostri di aver usato nell'acquisire il bene, oggetto dell'azione, una diligenza adeguata alla natura dello stesso, il tribunale riconosce e liquida al convenuto un indennizzo in base anche a criteri equitativi che tengano conto degli esborsi dal medesimo affrontati.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. È comunque esclusa la diligenza qualora il possessore del bene non sia in grado di indicare con esattezza il soggetto fisico o giuridico dal quale lo ha acquisito.

5. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

Art. 7.

(Pagamento dell'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al competente Ufficio centrale del Ministero stesso.

3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancel-

lazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 8.

*(Custodia coattiva dei beni
ed altri adempimenti)*

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia coattiva del bene da restituire, quelle previste dall'articolo 3, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

SEZIONE II

AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI
USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA

Art. 9.

(Titolarietà dell'azione e patrocinio)

1. L'azione di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, davanti al competente giudice dello Stato membro della Comunità europea in cui è stato localizzato il bene culturale.

2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 10.

*(Restituzione del bene rientrato
nel territorio nazionale)*

1. Il bene culturale già appartenente a privati o inserito in inventari ecclesiastici, restituito a seguito di favorevole decisione da parte del giudice di cui all'articolo 9, è conservato a cura del Ministero.

2. Il Ministero dà avviso dell'avvenuto recupero mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale e,

qualora si tratti di beni la cui scomparsa o illecita uscita sia stata denunciata dal legittimo possessore, lo avvisa attraverso il Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. Entro sei mesi dall'avviso, eventuali diritti sul bene possono essere fatti valere nei confronti del Ministero innanzi al tribunale civile competente.

3. Decorso inutilmente il termine o rigettata la domanda di cui al comma 2, il bene recuperato è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentiti il comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

4. L'accoglimento della domanda di cui al comma 2 è subordinato all'accertamento della carenza di ogni responsabilità da parte del richiedente nell'uscita illecita del bene dal territorio nazionale ed alla rifusione delle spese sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle per il pagamento dell'eventuale indennizzo.

5. Le somme versate e le spese comunque sopportate a causa ed in connessione con l'illecita uscita del bene sono recuperate dallo Stato ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. I beni culturali già appartenenti a enti pubblici sono restituiti agli stessi, previo pagamento dell'eventuale indennizzo corrisposto dallo Stato.

CAPO II

NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE

Art. 11.

(Licenza di esportazione)

1. Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 2

del regolamento CEE, per i beni culturali compresi nell'allegato al regolamento medesimo, è funzione di preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari.

2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

3. La licenza di esportazione è valida per sei mesi.

4. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.

5. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

6. In prima applicazione della presente legge, il Ministero comunica alla Commissione delle Comunità europee l'elenco degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati entro due mesi dalla loro effettuazione.

7. Le disposizioni del capo IV e dell'articolo 66 della legge n. 1089, come modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro della Comunità europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE per la durata di validità della licenza medesima.

Art. 12.

(Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, reso in conformità ai rispettivi regolamenti, si provvede alla revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:

a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione;

b) le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.

Art. 13.

(Esportazione senza licenza)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 66 della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, chi esporta un bene culturale compreso nell'allegato al regolamento CEE senza la licenza di esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo è punito con la multa da uno a quindici milioni di lire.

2. La pena è aumentata fino a due terzi se il bene abusivamente esportato era pervenuto illecitamente in Italia da altro Stato membro della Comunità europea.

Art. 14.

(Violazione di obblighi formali)

1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento CEE n. 752/93 della Commissione del 30 marzo 1993 attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

CAPO III

NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI

Art. 15.

(Informazioni alla Commissione delle Comunità europee e al Parlamento nazionale)

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge, nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Art. 16.

(Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti)

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. A tal fine il Ministero si avvale del sistema informatico dell'Arma dei carabinieri, per mezzo del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione della banca dati.

Art. 17.

*(Accordi con gli altri Stati membri
della Comunità europea)*

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonchè della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri della Comunità europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri degli altri Stati.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

Art. 18.

*(Sostituzione dell'articolo 35
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 35 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - 1. È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche:

a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;

b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;

c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse stori-

co ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

Art. 19.

*(Sostituzione dell'articolo 36
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 36 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di recezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

- a) uno è depositato agli atti d'ufficio;
- b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
- c) un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni cul-

turali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati».

Art. 20.

*(Sostituzione dell'articolo 37
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - 1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inhibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 200 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27.

Art. 21.

*(Sostituzione dell'articolo 39
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 39 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - *1.* Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia».

Art. 22.

(Certificato di importazione)

1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 è inserito il seguente:

«Art. 39-*bis.* - *1.* La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro della Comunità europea di spedizione.

4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36».

Art. 23.

*(Sostituzione dell'articolo 40
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 40 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - *1.* I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3

dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il competente ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione, con validità non superiore a sei mesi, prorogabili, a richiesta dell'interessato, per non oltre ulteriori sei mesi.

3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65».

Art. 24.

*(Sostituzione dell'articolo 66
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 66 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - 1. Chiunque compie atti diretti a trasferire negli Stati membri della Comunità europea o ad esportare verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, librario, documentale o archivistico nonchè beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di noteole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.

6. Chiunque spedisce verso Stati membri della Comunità europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000».

Art. 25.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 26.

(Attività degli Uffici centrali)

1. In materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali, gli Uffici centrali del Ministero, ciascuno per la parte di competenza, in aggiunta ai compiti già spettanti ai sensi delle leggi vigenti:

a) dispongono l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3;

b) curano la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge;

c) possono inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione entro il termine di cui all'articolo 37, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge;

d) dispongono ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;

e) conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali;

f) dichiarano, sentito il competente comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali, ai soli fini della restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano;

g) presentano al Ministro proposte di intervento in materia di spedizione dei beni culturali negli Stati membri della Comunità europea o di esportazione verso altri Stati.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 16 e 20, valutato in complessive lire 300 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede con parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1985, n. 332.

2. La riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è effettuata per la parte eccedente l'importo di cui al primo comma.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.